



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1231

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MAURO DOMINA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 15243 del 6 dicembre 2005, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mauro Domina, nato a Torino (TO) il 5 marzo 1966;

VISTA la nota del 1° agosto 2018 (prot. Consob n. 0286570 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Mauro Domina nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 6 settembre 2018 (prot. OCF n. 0029807 di pari data) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note del 30 ottobre 2018 e 18 aprile 2019 (prot. OCF nn. 0036850 del 31 ottobre 2018 e 0029228 del 19 aprile 2019) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 23 aprile 2019 (prot. OCF n. 0029745 di pari data), notificata in data 29 aprile 2019, l'Ufficio Vigilanza Albo dell'Organismo ha contestato al Sig. Mauro Domina, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - violato le regole generali di condotta nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede comunicando all'intermediario informazioni non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultima;
- art. 159, comma 4, per aver violato gli obblighi identificativi della clientela;

RILEVATO che, con nota pervenuta in data 9 maggio 2019 (prot. OCF n. 0035155 di pari data) e indirizzata all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Sig. Mauro Domina ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 14 maggio 2019 (prot. OCF nn. 0036347 e 0036531 entrambi di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATA la memoria del 18 giugno 2019 e i relativi allegati (prot. OCF n. 0045979 del 19 giugno 2019);

VISTO il verbale della audizione personale del Sig. Mauro Domina, svoltasi in data 21 maggio 2019 in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con la nota del 9 maggio 2019 (prot. OCF n. 0035165 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 21 ottobre 2019 - trasmessa in pari data anche al consulente (prot. OCF n. 0075691/19) - con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i suddetti addebiti contestati al Sig. Mauro Domina e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Mauro Domina con nota del 18 novembre 2019 (prot. OCF n. 0081898 del 19 novembre 2019) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate, a fini sanzionatori, a carico del Sig. Mauro Domina le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 7, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, n. 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nei casi di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela a valere su rapporti di questi ultimi;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b)*, n. 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione consistente nella comunicazione all'Intermediario mandante di informazioni non veritiere di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), non è prevista una specifica sanzione – posto che le condotte in esame sono state realizzate antecedentemente alla modifica dell'art. 180, comma 3, lettera *a)*, punto 5) del Regolamento Intermediari, intervenuta con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento in data 20 febbraio 2018 – con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità; nel caso in esame la condotta del consulente risulta di rilevante gravità sia in ragione del numero dei soggetti per i quali il consulente ha falsamente attestato una conoscenza personale sia per l'ammontare del danno che tale comportamento ha causato all'intermediario;
- la pluralità di condotte illecite accertate, la reiterazione delle stesse, la natura delle violazioni poste in essere, il rilevante ammontare del danno causato all'intermediario mandante, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili al consulente a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Mauro Domina, nato a Torino (TO) il 5 marzo 1966, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti